

<b>FABINFORMA</b>	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	<a href="http://www.fabibccroma.com">www.fabibccroma.com</a>

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 novembre 2009, in Roma, nei locali della sede della BCC di Roma

TRA

**Banca di Credito Cooperativo di Roma, S.c. a r.l.**, di seguito denominata BCC di Roma o Azienda, rappresentata dalla Delegazione Aziendale composta dai Sigg.ri Francesco Petitto, Maria Cristina Spagnoli,

E

le **R.S.A. costituite** presso la BCC di Roma nell'ambito di **FABI**, rappresentata da: Alessandro Violini, Luigi Ribezzi, Lorenzo Ridolfi, Patrizia Salciccia;

**FISAC CGIL**, rappresentata da: Fabrizio Petrolini, Michele Manzione, Paola Alviano Glaviano;

**FIBA CISL**, rappresentata da: David Milita, Marco Rosati, Francesco Flamini, Paolo Andreucci;

**SINCRA UGL Credito**, rappresentata da: Gaetano Penna, Antonio Coppotelli, Paolo Patrignani

**UIL C.A.**, rappresentata da: Paolo Crielesi, Ignazio Galizia, Fabio Santarelli;

Premesso che

- la BCC di Roma, nell'ambito della procedura di confronto che si è conclusa con la sottoscrizione dell'Accordo aziendale per l'accesso alle prestazioni di cui al Fondo di Solidarietà, sottoscritto il 18 novembre 2009 con le OO.SS., e loro RSA costituite, di Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sintra Ugl Credito e Uilca, ha dichiarato l'esigenza di procedere, nell'arco del periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, a nuove assunzioni di personale che consentano la realizzazione degli obiettivi di sviluppo aziendale;

- la BCC di Roma, al fine di raggiungere il numero di esodi previsti nel sopraccitato Accordo aziendale ha considerato possibile la previsione di ulteriori opportunità di incentivazione all'esodo volontario, alternative a quelle previste nella sopraccitata intesa;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue:

- la BCC di Roma si impegna a valutare la richiesta di assunzione pervenuta dal figlio o altro parente entro il 3° grado del personale destinatario del piano di esodo di cui all'Accordo aziendale sopraccitato, che posseggano i requisiti per l'assunzione con contratto di inserimento/reinserimento professionale;

- l'avvenuta assunzione del figlio o altro parente entro il 3° grado, di cui al precedente alinea, è da considerarsi incentivazione alternativa a quelle previste ai punti 5.a., 5.b. e 5.c. del predetto Accordo e sarà contestuale alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale destinatario del piano di esodo di cui all'Accordo aziendale sopracitato;

Roma, li 18 novembre 2009

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

*Dott. Francesco Petitto* nella qualità

\_\_\_\_\_  
*Dott.ssa Maria Cristina Spagnoli*  
nella qualità

\_\_\_\_\_  
Le R.S.A. costituite nell'ambito di  
FISAC-CGIL

FABI

FIBA-CISL

UILCA

SINCRA  
UGL CREDITO

